

n. 86-1/2023 Proc. Unitario



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 86-2/23 r.p.u. promosso, ai sensi dell'art. 80 co. 5 e 268 CCII, da **BECECCO FEDERICA (C.F. BCCFRC89C71L188W - P.I. 03589820541), residente in Gualdo Cattaneo, fraz. Pozzo, Via Putuense n. 23, legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, con sede legale in Giano Dell'Umbria (PG), via Roma 23, rappresentata e difesa in virtù di delega in atti dall'avv.Gabiria Isidori, (c.f. SDRGBR89M61L188G), del Foro di Spoleto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del legale, sito in Foligno (PG), Via Mentana n. 42;**

-RICORRENTE-

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso del 28.11.2023, Bececco Federica adiva il Tribunale di Spoleto al fine di ottenere l'apertura della procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 78, comma 1, D. Lgs. 14/2019, nelle more la concessione delle misure cautelari ex art. 78, comma 2, lett. c) D. Lgs. 14/2019 e sentire, dunque, omologare la relativa proposta ai sensi dell'art. 80 co. 3 CCII, nel caso di raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 C.C.I.I.

In via subordinata, in caso di rigetto della domanda di omologa del concordato, la medesima chiedeva disporsi ex art. 80, V comma, CCII l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Il procedimento veniva iscritto al R.G.N. 86-1/2023 sez. Proc. Concorsuali del Tribunale di Spoleto.

La ricorrente esponeva come la propria esposizione debitoria risultasse pari ad Euro 123.494,67 e proponeva un piano di riparto, di durata di 7 anni, di ammontare complessivo di € 33.660 (di cui € 12.600 proveniente da finanza esterna).



Con Decreto del 29.11.2023, il giudice delegato “ritenuta l’ammissibilità della domanda, ai sensi dell’art. 78 d.lgs. 14/2019” dichiarava aperta la procedura di concordato minore, disponendo l’adozione delle misure cautelari richieste ed assegnava il termine di 30 giorni ai creditori, decorrenti dalla comunicazione del citato provvedimento da parte del professionista nominato in luogo di OCC, al fine di manifestare il relativo assenso/dissenso alla proposta di concordato.

Con comunicazione pec del 4.12.2023, il professionista nominato, Dott.ssa Susanna Bugiardi, comunicava ai creditori della ricorrente il provvedimento di cui sopra.

All’esito delle dichiarazioni di voto pervenute al professionista nominato, con comunicazione dallo stesso inoltrata in data 16.01.2024, si dava atto del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per l’omologa del concordato.

Nella predetta comunicazione viene ad essere evidenziato come:

- in data 04.12.2023 è stata inviata ai creditori la comunicazione di apertura della procedura, con allegata la proposta di accordo ed il ricorso e sottolineandosi quanto segue: ”I creditori nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della presente comunicazione dovranno far pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata ovvero altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ai sensi dell’art. 1 comma 1 ter d.lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato, oltre ad eventuali contestazioni. Si avvisa i creditori che in mancanza di ricezione della comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si riterrà, secondo il principio del silenzio assenso, che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata (art. 79 C.C.I.I.)”;
- in riscontro a tale comunicazione nel termine di 30 giorni sono pervenuti:
  - n. 4 voti negativi da parte di: 1. INPS che ha formulato delle osservazioni a supporto del parere contrario; 2. AGENZIA ENTRATE parere contrario con osservazioni e indicazione di un credito maggiore rispetto a quello inserito nella proposta; 3. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE parere contrario senza osservazioni; ADR ha altresì comunicato un maggior credito rispetto a quello indicato nella prima precisazione; tale importo include i maggiori importi comunicati dall’Agenzia delle Entrate; 4. DIALER SYSTEM voto contrario senza osservazioni.
  - n. 1 voto favorevole da parte di BANCO DESIO E BRIANZA;
  - n. 5 creditori non hanno espresso voto e precisamente: 1. FIDES SPA – GRUPPO BANCO DESIO 2. FINDOMESTIC BANCA 3. DAICOM 4. ENEL ENERGIA SPA 5. REGIONE UMBRIA.

Il medesimo professionista nominato specificava, altresì, come nella fattispecie, non è stata raggiunta la maggioranza né sull’ammontare complessivo dei crediti aventi diritto al voto né la maggioranza delle classi.



Nella specie: AMMONTARE COMPLESSIVO DEI CREDITI AMMESSI AL VOTO EURO 133.442,98; MAGGIORANZA EURO 66.722,00  
VOTI FAVOREVOLI E/O NON ESPRESSI EURO 65.149,37  
VOTI CONTRARI EURO 68.293,61.

Pur reputando, pertanto, il medesimo professionista infondate le osservazioni da parte dei creditori Agenzia delle Entrate ed INPS, lo stesso ha comunicato, come doveroso, la mancata approvazione del concordato.

Con successiva istanza del 17.01.2024, l'odierna ricorrente ha reiterato la richiesta – già avanzata in via subordinata nell'originario ricorso - di apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, espressamente richiamando la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 80 CCII che prevede, in caso di rigetto della domanda di omologa, "su istanza del debitore" l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e seg.ti CCII.

Tanto ricostruito in fatto, vista l'originaria domanda, avanzata ai sensi degli artt. 74 e seg.ti CCII, occorre innanzitutto pronunciare il rigetto dell'omologa del concordato minore, in ragione del mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79 CCII per l'approvazione della proposta.

Come infatti comunicato dal professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Susanna Bugiardi, nella relazione del 16.01.2024, le classi ammesse al voto sono risultate in numero pari a 6, avendo votato favorevolmente solamente 3 classi e non essendo stata neppure raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, come sopra specificato.

In particolare, le stesse classi risulta(va)no le seguenti:

CLASSE N.1 PREDEDUCIBILI senza diritto di voto: pagamento al 100% delle spese di procedura di cui:

- I. Compenso Occ pari a complessivi € 4.200,00 come da preventivo allegato alla relazione
- II. II. Compenso del legale dell'istante pari ad € 2.500, comprensiva di studio e predisposizione del ricorso ed attività collegate, come da preventivo allegato al presente ricorso.

CLASSE N.2 PRIVILEGIATI EX ART 2753 CC DEGRADATI con diritto di voto: percentuale soddisfo 27%, per un totale di € 4.234,87 di cui:

- III. INPS: € 1440,08
- IV. ADE PER INPS: € 2794,79 –

CLASSE N. 3 PRIVILEGIATI EX ART. 2752 CC DEGRADATI con diritto di voto: percentuale di soddisfo 25% per un totale di € 7.827,83

- V. AGENZIA DELLE ENTRATE: € 5.095,78
- VI. VI. ADE PER AGENZIA: € 2.732,05



CLASSE N. 4 CHIROGRAFARI CON GARANZIA MCC con diritto di voto: percentuale di soddisfo 23% per un totale di € 9.065,82

VII. BANCA DESIO GARANTITO MCC - CLASSE N. 5 ENTI ERARIALI E PREVIDENZIALI ONTOLOGICAMENTE CHIROGRAFARI con diritto di voto: percentuale di soddisfo 21%

VIII. VIII. SANZIONI INPS – AGGIO RISCOSSIONE: € 349,53

IX. IX. ADE PER AE AGGIO RISCOSSIONE: € 102,42

CLASSE N. 6 ISTITUTI DI CREDITO ONTOLOGICAMENTE CHIROGRAFARI con diritto di voto: percentuale di soddisfo 20%

X. BANCA DESIO PER CHIROGrafo RESIDUO GARANTITO: € 1.002,67

XI. BANCA DESIO PER CHIROGrafRIO NON GARANTITO: € 2351,50

XII. FIDES SPA: € 2315,00

XIII. FINDOMESTIC; € 1020,00 –

CLASSE N. 7 FORNITORI ONTOLOGICAMENTE CHIROGRAFARI

XIV. DIALER SYSTEM: € 391,97

XV. DAICOM: € 304,90

XVI. Enel Energia S.p.A.: € 170,31

Il professionista nominato in luogo di OCC, nella comunicazione del 16.01.2024, ha nello specifico evidenziato i seguenti risultati delle votazioni pervenute:

n. 4 voti negativi da parte di: 1. INPS che ha formulato delle osservazioni a supporto del parere contrario; 2. AGENZIA ENTRATE parere contrario con osservazioni e indicazione di un credito maggiore rispetto a quello inserito nella proposta; 3. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE parere contrario senza osservazioni; ADR ha altresì comunicato un maggior credito rispetto a quello indicato nella prima precisazione; tale importo include i maggiori importi comunicati dall’Agenzia delle Entrate; 4. DIALER SYSTEM voto contrario senza osservazioni.

n. 1 voto favorevole da parte di BANCO DESIO E BRIANZA;

n. 5 creditori non hanno espresso voto e precisamente: 1. FIDES SPA – GRUPPO BANCO DESIO 2. FINDOMESTIC BANCA 3. DAICOM 4. ENEL ENERGIA SPA 5. REGIONE UMBRIA.

Il medesimo professionista nominato ha altresì evidenziato, come nella fattispecie, non è stata raggiunta la maggioranza né sull’ammontare complessivo dei crediti aventi diritto al voto né in relazione al numero delle classi.

Nella specie: AMMONTARE COMPLESSIVO DEI CREDITI AMMESSI AL VOTO EURO 133.442,98; MAGGIORANZA EURO 66.722,00

VOTI FAVOREVOLI E/O NON ESPRESSI EURO 65.149,37

VOTI CONTRARI EURO 68.293,61.



Sulla scorta di quanto precede, non essendo state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 79 CCII, non può che procedersi al rigetto della domanda di omologa, ai sensi del comma 5 dell'art. 80 CCII.

Sennonché, avendo la debitrice formulato istanza specificamente rivolta alla apertura della liquidazione controllata, deve passarsi ad analizzare la relativa domanda, in applicazione del medesimo comma 5 del citato art. 80 CCII, reputandosi come – sebbene la disposizione si riferisca genericamente al “giudice” – la medesima debba essere trattata dal Tribunale in composizione collegiale in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 268 e seg.ti CCII.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla chiesta decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori in ragione della istanza formulata dalla medesima debitrice, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto ribadita la competenza del Tribunale adito dalla ricorrente a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che la medesima, come già appurato al momento della apertura della procedura di concordato minore, risulta risiedere in Gualdo Cattaneo ed essere titolare di omonima ditta individuale sita in Giano dell'Umbria, ovvero in Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Spoleto.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;



2) inventario dei beni dei ricorrenti (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);

3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;

4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);

5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), come da documenti allegati alla domanda.

La medesima documentazione, presente in atti, coincide con quella da depositare al momento della presentazione della domanda di omologa del concordato minore, ai sensi dell'art. 75 CCII e già riscontrata favorevolmente in sede di apertura della procedura.

Si rileva, al contempo, come la relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Susanna Bugiardi - già depositata al momento della presentazione della proposta di concordato minore - risulti adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda altresì ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Ciò ricostruito, si osserva come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio della medesima - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Considerato, infatti, per quanto si legge nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Susanna Bugiardi, come la situazione patrimoniale della ricorrente, dal punto di vista del passivo, sia la seguente.

Debiti accumulatisi negli anni dal 2017 ad oggi, per complessivi Euro € 123.494,67, così suddivisi:

ENEL ENERGIA SPA € 1.135,40

DIALER SYSTEM € 2.613,11

DAICOM SRL € 2.032,66

INPS € 5.333,64

AGENZIA DELLE ENTRATE € 20.383,13

BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA € 44.428,98

FIDES SPA € 11.757,50



FINDOMESTIC € 5.100,00

AGENZIA DELLA RISCOSSIONE € 24.009,25

TOTALE € 116.794,67.

Il tutto, oltre ai costi in prededuzione della procedura concordataria, pari rispettivamente a: - Compenso Occ pari ad € 3.500 oltre oneri, come da relazione, - Compenso del legale dell'istante pari ad € 2.500, comprensiva di studio e predisposizione del ricorso ed attività collegate calcolato tenendo conto dei valori minimi di liquidazione previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche.

L'origine del passivo è ricollegabile, per lo più, all'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta in passato dalla ricorrente.

La medesima, in data 26/10/2017, si iscriveva con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE presso il Registro delle Imprese dell'Umbria, fissando la sede della propria attività in Giano Dell' Umbria (Pg), Fraz. Bastardo, alla Via Roma 23, con contratto di locazione di € 300,00 mensili (cfr. doc. n. 1 visura).

Al fine di dare continuità alla gestione dell'azienda nel periodo in cui la stessa rimaneva incinta (poco dopo avere intrapreso la suddetta attività), quest'ultima decideva di assumere un tirocinante e successivamente una commessa.

Ripresa la propria attività lavorativa, rilevava un calo della clientela e di fatturato; gli incassi rivenienti dall'attività imprenditoriale infatti erano insufficienti alla copertura dei costi e delle spese correnti nonché di quelli della famiglia.

Dinnanzi alla acclarata impossibilità di poter soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni, la ricorrente ricorreva ad un prestito finanziario concesso da Fides di importo totale di 22.160,00, con coobbligazione del padre. Sig. Alviero Bececco (cfr. doc. n. 10 - 11 contratto Fides).

Nei mesi a seguire, chiedeva un ulteriore finanziamento di importo di € 7.140,00 , garantito dal genitore, sig. Bececco Alviero (cfr. doc. n. 12 e 13 contratto Findomestic).

Ancora, in data 18.05.2020, l'imprenditrice stipulava un mutuo chirografario – con garanzia dello Stato al 100% - con il proprio istituto di credito, Banco di Desio e della Brianza S.P.A., di importo complessivo di € 23.000,00. (cfr. doc. n. 14 mutuo Banco di Desio e della Brianza S.P.A).

L'anno dopo, l'8.04.2021, stipulava sempre con il medesimo istituto bancario un ulteriore contratto di mutuo di importo complessivo di € 25.000,00 – garantito al 20% dal padre, quale fideiussore, con l'intento di adempiere alle obbligazioni precedentemente assunte, lasciate in sospeso (cfr. doc. n. 14 bis mutuo Banco di Desio e della Brianza S.P.A).

Con il trascorrere del tempo, i costi si sono trasformati in debiti gradualmente incrementatisi non solo verso i citati istituti di credito, ma anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dei vari fornitori e di Enel Energia spa. (cfr. doc. n. 15 Cartelle Agenzia Entrate). Debiti, inoltre,



aumentati per l'applicazione di interessi e sanzioni, nel frattempo maturati, andati ad aggravare la già impegnativa situazione debitoria, alla quale anno dopo anno la sig.ra Bececco non è stata in grado di provvedere.

Per quanto concerne, invece, l'attivo a disposizione del ceto creditorio, emerge quanto segue. La ricorrente risulta assunta a tempo determinato presso la società Ecosfera srl a far data dal 31.03.2023, contratto di recente rinnovato (doc. 18 e 18 bis ).

Le ultime retribuzioni, a lordo, percepite sono state all'incirca pari ad € 1.200,00 mensili. (doc. 36).

La ricorrente non è proprietaria di beni immobili e non dispone di beni mobili da segnalare, dal momento che vive presso l'abitazione dei congiunti del proprio convivente ed il mobilio è di proprietà di questi ultimi.

Come emerge dalla visura in atti, la sig.ra Bececco Federica è proprietaria di un'autovettura immatricolata nell'anno 2013 (doc. 16).

Il nucleo familiare risulta composto dalla Ricorrente oltre che dal convivente e dal figlio minore, di anni 4. (doc. 17).

La sig.ra Bececco Federica ha dichiarato un importo di € 950 mensile necessario per il sostentamento mensile della propria famiglia, tenuto conto anche del fatto che talune altre spese sono pagate dal convivente.

Sulla scorta di quanto sopra ricostruito emerge come la ricorrente versi in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non le consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio, stimato nella domanda, a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta ed oramai cessata che raggiungono i consistenti importi ora indicati.

Sennonché, nell'originario ricorso per omologa della proposta di concordato minore, si evidenziava da parte della ricorrente come la stessa non fosse *"...riuscita ad accumulare risorse e risparmi da destinare ai propri debitori, non avendo potuto far fronte negli anni ad altre spese ad eccezione di quelle strettamente necessarie per la vita quotidiana a causa dell'instabilità lavorativa.*

*Da quanto sopra risulta un impegno debitorio impegnativo, cui si intende adempiere – nei termini e modalità in seguito indicate – nel rispetto della normativa, in applicazione di quanto previsto ex artt. 74-75 D. Lgs. 14/2019 e ss.*

*La sig.ra Bececco intende – dunque – ricorrere alla procedura di concordato minore con l'ausilio dell'OCC, per superare la presente situazione di indebitamento accumulatosi ed allo stato insostenibile.*

*Come sopra illustrato, le spese ordinarie assorbono gran parte della retribuzione attualmente percepita dalla stessa quale lavoratrice dipendente.*



Il residuo dello stipendio mensile viene messo a disposizione della procedura al fine di offrire la miglior proposta possibile ai propri creditori.

Ciò, oltre ad essere indice del massimo sforzo compiuto dalla Ricorrente, rileva anche in ottica di valutazione di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

La sig.ra Bececco, volenterosa di risanare la propria situazione economica-finanziaria, si è decisa ad attivare la presente procedura dopo essere riuscita a reperire un apporto da parte di un terzo, sig. Alviero Bececco, resosi a ciò disponibile in ragione del legame familiare ed affettivo; risorse che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, come previsto dall'art. 74 comma 2 D. Lgs 14/2019.

L'arco temporale della procedura si prospetta in anni 7 (sette) e l'importo massimo a disposizione dei creditori ammonta ad € 33.600,00 (trentatremilaseicento/00) da pagarsi in ratei mensili di € 400,00 (quattrocento/00) cadauno.

Importo derivante complessivamente:

a) quanto ad € 21.000,00 (ventunomila/00) dalla finanza propria della ricorrente derivante dalla propria occupazione;

b) quanto ad € 12.600,00 (dodicimilaseicento/00): finanza esterna fornita dal signor Bececco Alviero, padre della Ricorrente..."

Tanto ricostruito, posto che le uniche poste attive a disposizione del ceto creditorio appartenenti al patrimonio della ricorrente risulterebbero essere costituite dai redditi percepiti e, dunque, fondandosi l'attivo facente capo alla Bececco, esclusivamente, su risorse future, si osserva quanto segue.

Occorre innanzitutto ricostruire il precedente dibattito giurisprudenziale relativo all'ammissibilità di una liquidazione del patrimonio che avesse ad oggetto la messa a disposizione del ceto creditorio dei soli redditi futuri: la teoria negativa dava rilievo particolare alla lettera dell'art. 14-ter L. 3/2012 - che sembrava escludere che il debitore sovraindebitato potesse accedere alla procedura senza un patrimonio da liquidare, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio - posto che il comma 3 della citata norma consentiva al debitore di chiedere la liquidazione "di tutti i suoi beni", e tale espressione, pur evidentemente ampia, sembrava non ricomprendere i redditi del debitore.

Di contro, la tesi positiva obiettava che anche i redditi sarebbero crediti e, quindi, rientrerebbero nella nozione di "beni" di cui all'art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore); inoltre, il fatto che nel patrimonio da liquidare sarebbero rientrati anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura (art. 14-undecies), faceva pensare che, a prescindere dal profilo qualitativo (e quindi, a maggior ragione in caso di crediti liquidi), si volesse far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori.



Si sottolineava, in particolare e per quanto maggiormente rileva in questa sede, come fosse possibile per l'imprenditore chiedere il proprio fallimento e così dare inizio alla relativa procedura concorsuale, anche se privo di beni; si poneva l'accento sul fatto che l'art. 14 ter, legge n. 3/2012, prevedeva, al comma 6, che solamente alcuni dei crediti del sovraindebitato fossero esclusi dalla procedura di liquidazione sicchè i residui potevano farvi parte, e che l'art. 14 quinquies, comma 2, lett. d), stabiliva che il decreto di apertura venisse trascritto laddove la liquidazione interessasse beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa potesse afferire anche utilità non soggette a trascrizione; ecc. (Trib. Roma 29/04/2019, RG n. 6708/2019; Trib. Verona, 21/12/2018; Trib Milano 6/11/2017).

Con l'entrata in vigore del Codice della crisi, pare sicuramente più convincente la tesi estensiva alla possibilità di accedere alla liquidazione anche solo mettendo a disposizione dei creditori i propri redditi: non solo perché il legislatore ha introdotto l'esdebitazione dell'incapiente, destinata alla persona fisica "che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura", ulteriormente consentendo di differenziare la posizione dell'incapiente, pur idoneo all'esdebitazione, rispetto al debitore che sia in grado di corrispondere un qualcosa ai creditori, soluzione che deve pertanto essere preferita; ma altresì in ragione del mutamento di prospettiva legato alla "nuova" liquidazione controllata, divenuta, da "beneficio" richiedibile solo dal debitore, una vera e propria procedura concorsuale liquidatoria universale, attivabile anche dai creditori, in considerazione dell'attuale assimilazione alla figura maggiore della liquidazione giudiziale, certamente possibile anche nei casi di assenza di attivo (così Trib. Bologna 4.8.2020, Trib. Milano 12.1.2023).

Siffatta impostazione estensiva, come anche ritenuto da precedente di merito qui condiviso e pienamente ripreso nel suo percorso logico motivazionale (Tribunale di Perugia, sent. N. 53/2023 del 31.07.2023) deve allora imporsi anche nelle ipotesi in cui le somme ricavabili dalla liquidazione appaiano astrattamente idonee alla sola rifusione delle spese in prededuzione (contra, Trib. Rimini 22.4.2021; Trib. Piacenza 20.6.2022; Trib. Palermo 30.9.2022, che hanno tutti sottolineato l'inutilità di consentire l'apertura di una procedura senza attribuzioni ai creditori, e generativa di costi in prededuzione), concordandosi con i rilievi del Tribunale di Milano nel richiamato provvedimento 12.1.2023, a sostegno della natura "universale" ed obbligata della liquidazione controllata anche in assenza di beni, in ragione dell'estensione della legittimazione al creditore ex art. 268 CCI (non tenuto ad indagini sulla consistenza patrimoniale del proprio debitore); della disponibilità dell'eccezione di incapacienza in capo al debitore; del contenuto del disposto dell'art. 271 CCI, rubricato 'concorso di procedure', che assegna al sovraindebitato, a carico del quale il creditore chiede l'apertura della procedura liquidatoria, la facoltà di paralizzare l'istanza con la richiesta di concessione di un termine per accedere, in alternativa, ad una procedura negoziale di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione del consumatore o concordato minore), ma



sempre ad iniziativa del debitore stesso, con la conseguenza che in carenza di detto esercizio l'apertura della liquidazione controllata, ancora una volta, avviene a prescindere dalla presenza di beni o redditi; dell'arresto della procedura di liquidazione controllata laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, in virtù del richiamo all'art. 233 CCI operato dall'art. 276 CCI (**ciò che confermerebbe che la liquidazione a carico del sovraindebitato possa essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale.**)

Sennonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale che precede operata nella relazione particolareggiata e nel ricorso, dall'esame dei quali sembra ricavarsi che con le risorse disponibili in capo alla ricorrente potrebbero pagarsi i soli creditori prededucibili e parte dei crediti privilegiati, devono reputarsi sussistenti – proprio alla luce di quanto sopra ricostruito, valevole per ipotesi di attivo pressoché inesistente o determinato da meri redditi futuri – i presupposti per la sollecitata decisione, sussistendo senza dubbio il sovraindebitamento della ricorrente.

A tale ultimo proposito e proprio per quanto riguarda la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI si ritiene come, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, la concreta determinazione della quota di reddito sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già e direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

Circa, ancora, la messa a disposizione del ceto creditorio di finanza esterna nell'ambito della proposta concordataria, ai sensi dell'art. 74 co. 2 CCII, deve ritenersi come la stessa, non omologato il predetto concordato per mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII, non possa essere considerata tra l'attivo a disposizione del ceto creditorio, dovendosi e potendosi procedere pertanto ed unicamente, sul patrimonio della ricorrente.

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, non ricorrendo giustificati motivi contrari, si debba confermare quale liquidatore il professionista già nominato in luogo dell'OCC, Dott.ssa Susanna Bugiardi (la quale, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 272 CCI – redazione dell'inventario e deposito del programma di liquidazione - terrà conto del disposto dell'art. 150 CCI e delle considerazioni sopra illustrate, valutando altresì se vi sia una quota mensile di reddito che possa essere messa a disposizione del ceto creditorio, tolta la quota di cui all'art. 268 co. 4 let. b, sottoponendo poi la relativa istanza al G.D.).

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o



proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), come detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII

#### P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **BECECCO FEDERICA (C.F. BCCFRC89C71L188W - P.I. 03589820541), residente in Gualdo Cattaneo, fraz. Pozzo, Via Putuense n. 23, legale rappresentante dell'omonima ditta individuale;**

2) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;

3) Nomina liquidatore la Dott.ssa Susanna Bugiardi;

4) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare della ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

6) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle



modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

7)autorizza, ai sensi dell'art. 49, comma terzo come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

8) dispone che, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, “nessuna azione individuale esecutiva o



cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;

9) dispone che il nominato liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, stabilisca se chiedere al G.D. di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

10) autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi, previa emissione di mandati del G.D.;

11) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 25.01.2024

Il Giudice est.  
Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente  
Dott. Silvio Magrini Alunno

